

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2038 del 05/05/2020
Oggetto	PROC. MO20T0005. TIM S.P.A. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE CON L'ATTRAVERSAMENTO IN SUBALVEO DEL TORRENTE GRIZZAGA NEL COMUNE DI MODENA MEDIANTE UN CAVO TELEFONICO. L.R. N. 7/2004.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2100 del 05/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno cinque MAGGIO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: PROC. MO20T0005. TIM S.P.A. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE CON L'ATTRAVERSAMENTO IN SUBALVEO DEL TORRENTE GRIZZAGA NEL COMUNE DI MODENA MEDIANTE UN CAVO TELEFONICO. L.R. N. 7/2004.

Premesso che la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", assegna:

- le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

- le funzioni afferenti ai pareri, al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, all'Agenzia Interregionale Fiume Po AIPO e al Consorzio della Bonifica Burana per quanto riguarda i corsi d'acqua di rispettiva competenza;

Dato atto che in data 04/03/2020 il Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza – Ambito operativo di Modena ha rilasciato alla Ditta TIM S.p.a., C.F. 00488410010, il nulla osta idraulico, allegato alla presente determinazione come atto endoprocedimentale dell'istruttoria, per l'attraversamento in subalveo del torrente Grizzaga, in un tratto identificabile catastalmente al foglio 237 fronte mappale 241 del comune di Modena, in prossimità di Strada Gherbella, con un cavo telefonico dal diametro di mm 10, posto a una profondità di m 6 dal piano stradale e di m 3 dal fondo dell'alveo;

Ricevuta in data 17/03/2020 la domanda di concessione da parte della Ditta TIM S.p.a. per l'occupazione di area demaniale con il succitato attraversamento;

Accertato che in seguito alla pubblicazione della domanda di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURERT) n. 96 del 01/04/2020, entro i termini previsti dalla L.R. n. 7/2004, non sono state presentate opposizioni od osservazioni;

Richiamato l'art. 93 del D.Lgs. n. 259/2003, "Divieto di imporre altri oneri", con il quale si stabilisce che le pubbliche amministrazioni, le Regioni ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge;

Ritenuto, pertanto, di dovere esentare la concessione in oggetto dagli oneri del pagamento del canone annuale e del deposito cauzionale;

Considerato che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione del bacino, come si evince dal sopraccitato nulla osta idraulico;

Visti:

- il T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie 25 luglio 1904 n. 523 ed il R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;
- la Legge 5 gennaio 1994 n. 37;
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. ed i., in particolare il capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Berselli Angela, incaricata di funzione Demanio suoli – Coordinamento regionale presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Via Giardini n. 472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Per quanto precede,

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Ditta TIM S.p.a., C.F. 00488410010, la concessione per l'occupazione di area demaniale con l'attraversamento in subalveo del torrente Grizzaga, in un tratto identificabile catastalmente al foglio 237 fronte mappale 241 del comune di Modena, in prossimità di Strada Gherbella, mediante un cavo telefonico dal diametro di mm 10, posto a una profondità di m 6 dal piano stradale e di m 3 dal fondo dell'alveo;
2. **di precisare** che la presente concessione viene rilasciata esclusivamente per quanto riguarda l'occupazione di aree del demanio idrico, indipendentemente da altri permessi o autorizzazioni necessarie;
3. **di stabilire** che la concessione è assentita fino al 31/12/2038, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti o che dovessero essere emanati in materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell'Ambiente;
4. **di dare atto** che la concessione dovrà sottostare alle condizioni del disciplinare, allegato come parte integrante del presente atto, e del nulla osta idraulico;
5. **di dare atto** che, per la tipologia d'uso, il Concessionario è esentato dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale, così come specificato in premessa;
6. **di disporre** che il Concessionario dovrà risarcire tutti i danni che dovessero essere arrecati alle proprietà sia pubbliche che private per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;
7. **di puntualizzare** che il Servizio concedente non è responsabile per danni di natura idraulica, né per quelli derivanti da incendio di vegetazione nell'ambito demaniale;
8. **di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto.

Si informa che è possibile ricorrere avverso il presente provvedimento:

1. con ricorso amministrativo gerarchico (art. 1 e 2 del D.P.R. n. 1199/1971) entro 30 giorni dalla sua notifica;

2. con ricorso amministrativo giurisdizionale (art. 5 della legge n. 1034/1971) entro 60 giorni dalla sua notifica;

3. con ricorso straordinario al Capo dello Stato (art. 8 e 9 del D.P.R. n. 1199/1971) entro 120 giorni dalla sua notifica;

4. resta salva la giurisdizione:

- dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi;
- dei tribunali delle acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle materie indicate negli articoli 140-144 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Le somme versate come spese d'istruttoria (€ 75,00) sono introitate su apposito Capitolo del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

Il presente atto viene pubblicato sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Proc. MO20T0005

Concessionario: TIM S.p.a., C.F. 00488410010

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Concessione per l'occupazione di area demaniale con l'attraversamento in subalveo del torrente Grizzaga, in un tratto identificabile catastalmente al foglio 237 fronte mappale 241 del comune di Modena, in prossimità di Strada Gherbella, mediante un cavo telefonico dal diametro di mm 10, posto a una profondità di m 6 dal piano stradale e di m 3 dal fondo dell'alveo.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione decorre dalla data di adozione della determinazione di concessione fino al 31/12/2038.

ART. 3 – CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE

Il Concessionario è esente dal pagamento del canone e del deposito cauzionale.

ART. 4 – OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

4.1 Il Concessionario è **costituito custode del bene concesso** per tutta la durata della concessione.

4.2 Fanno carico al Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto e per la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

4.3 Il Concessionario dovrà risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

4.4 Il Servizio concedente non è responsabile per danni di natura idraulica quali falle e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio e vegetazione nell'ambito demaniale.

4.5 La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica e di circolazione stradale.

ART. 5 - VARIANTI E CAMBI DI TITOLARITÀ

5.1 Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente.

5.2 In caso di cambio di titolarità della concessione, ne deve essere data tempestiva comunicazione e il sub ingresso potrà essere accordato previa valutazione della domanda documentata, sottoscritta dal concessionario uscente e dall'aspirante al subentro.

ART. 6 - RINNOVO, RINUNCIA, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

6.1 La concessione potrà essere rinnovata previa richiesta dell'interessato da inoltrare prima della sua scadenza.

6.2 In caso di rinuncia prima o al termine della sua validità, se ne dovrà comunque trasmettere tempestiva comunicazione.

6.3 Al termine della concessione o in caso di rinuncia, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia competente. Se il ripristino non viene attuato nei termini indicati, l'Agenzia stessa provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

6.4 La concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

6.5 Sono cause di decadenza:

1. La destinazione d'uso diversa da quella concessa;
2. Il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
3. La subconcessione a terzi, senza autorizzazione espressa dall'autorità concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.